

3.5

La posizione della donna nel diritto civile: capacità civile, matrimonio, divorzio

Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera

1848 – 2000

3 Diritto



Introduzione

Lo stato liberale creato nel 1848 non solo esclude le donne dalla partecipazione politica, ma negò loro la parità anche nell'ambito del diritto civile.¹ Per quanto fossero diverse le leggi cantonali dell'Ottocento, tutte concordavano nel far pesare sulla donna coniugata l'interdizione legale. La moglie sottostava alla tutela del marito, non aveva nessuna facoltà di disporre né dei beni patrimoniali portati nel matrimonio né del suo reddito, e inoltre godeva di una capacità di agire assai limitata. Fino nel tardo Ottocento, in alcuni cantoni era ancora in vigore la cosiddetta tutela della donna (*Geschlechtsbeistandschaft*) anche per le donne maggiorenni nubili, vedove e divorziate. A ciò si aggiungevano quasi ovunque discriminazioni riguardo al diritto successorio.

Una legge federale abrogò nel 1882 la tutela della donna. Le donne non coniugate acquisirono così la piena capacità civile e di agire. La «messa sotto tutela» della moglie da parte del marito si mantenne invece per altri cent'anni. Il Codice civile svizzero (CC), che nel 1912 sostituì il diritto privato cantonale, eliminò la tutela tra coniugi in quanto istituzione giuridica, ma le donne coniugate continuarono de facto a vedersi notevolmente limitate nella loro capacità di agire.

Solo nell'ultimo quarto del Novecento – sotto la spinta di una mutata concezione di sé della donna e di radicali cambiamenti manifestatisi nelle modalità di convivenza – il modello di gestione patriarcale dovette cedere il passo a una formula partenariale del matrimonio e della famiglia. Dapprima si ebbe negli anni Settanta la revisione del diritto dell'adozione e della filiazione, che migliorò anche la posizione della madre. Nel 1988 entrò in vigore il nuovo diritto matrimoniale e successorio, basato sul principio della parità tra donna e uomo. Il principio di un matrimonio tra pari entrò anche nella revisione del diritto successorio. La tradizionale supremazia dell'uomo rimase tuttavia incontestata nell'ambito della regolamentazione legale del nome e della cittadinanza della

¹ Il diritto civile comprende il diritto delle persone, della famiglia, il diritto successorio e i diritti reali.



famiglia. Una revisione del diritto in materia di cognome avrebbe dovuto realizzare la parità anche riguardo a questi ultimi due punti. Il Parlamento ha però respinto nella sessione estiva 2001 la relativa modifica della legge. Il diritto del divorzio, che nella versione riveduta comporta per le donne in particolare una regolamentazione più equa della previdenza professionale, è entrato in vigore all'inizio del 2000. La revisione del diritto di famiglia, protrattasi per anni, culminerà nel rinnovo del diritto della tutela.

Il nuovo diritto matrimoniale del 1988 ha soddisfatto – seppur con un secolo di ritardo – la maggior parte delle rivendicazioni avanzate dal primo movimento femminista negli anni in cui si stavano compiendo i lavori preliminari per il Codice civile. Nel diritto vigente non vengono considerate le varie forme di convivenza familiare che esulano dallo schema del matrimonio tradizionale. Tra le rivendicazioni formulate oggi all'indirizzo di un codice civile moderno rientrano pertanto anche diverse regolamentazioni relative alle forme di famiglia che prescindono dallo stato civile. Esse sono attualmente oggetto di discussione soprattutto in relazione al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali.



Cronologia

Alcune donne rivendicarono assai presto il miglioramento della loro posizione nel diritto privato cantonale. L'obiettivo prioritario di queste donne – contadine benestanti, donne attive nell'artigianato, in campo artistico e donne della buona società – era l'abolizione della tutela della donna, che ancora vigeva in alcuni cantoni e tanto le limitava nella loro capacità civile e di agire. A livello federale, le aspirazioni delle prime suffragiste si concretizzarono verso il 1870: nella revisione della Costituzione e negli sforzi intrapresi per uniformare il diritto ravvisarono un punto di partenza ideale per eliminare le discriminazioni che le colpivano nell'ambito del diritto civile. Un'ampia politicizzazione delle donne e il coordinamento della loro lotta per una migliore posizione nel diritto civile si ebbe nell'ultimo decennio dell'Ottocento quando, dopo lungo tergiversare, si affrontò finalmente l'uniformazione del diritto della famiglia e del matrimonio.

- 1846/47** Ha un esito positivo la petizione di 157 donne bernesi che chiedono l'abrogazione della tutela della donna nel Canton Berna. Grazie alla legge sull'emancipazione promulgata nel 1847, le donne nubili e vedove di questo cantone possono d'ora innanzi disporre del loro patrimonio senza l'intermediazione di un tutore dell'altro sesso.
- 1851/52** Due petizioni riguardanti la revisione della costituzione del Canton Basilea Campagna chiedono tra l'altro per le donne il diritto di gestire liberamente il patrimonio. Non avranno nessun seguito.
- 1862** In concomitanza con la revisione della costituzione di Basilea Campagna, 30 donne di Sissach inoltrano una petizione a favore di un diritto successorio più equo e di migliori possibilità di formazione. Le donne della valle di Waldenburg chiedono oltre a ciò anche la capacità di agire. Ma senza successo.
- 1868** Numerose proposte presentate al Consiglio costituzionale zurighese sollevano il problema della discriminazione delle donne nel diritto matrimoniale e successorio e nella formazione.
- 1868/70** L'*Association internationale des femmes*, fondata a Ginevra, promuove nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale un'uniformazione del diritto civile. Con due petizioni al Consiglio nazionale chiede per le donne la parità nel diritto civile e nella vita economica.
- 1872** La bernese Julie von May von Rued (1808–1875) interviene nella campagna per la votazione sulla revisione della Costituzione con un testo intitolato «Die Frauenfrage in der Schweiz» (La questione femminile in Svizzera). Ricordando il disposto costituzionale sulla parità (art. 4), rivendica la parità tra donna e uomo nel diritto privato e nella vita economica.



1873 In una petizione presentata al Gran Consiglio, il comitato losannese dell'*Association pour la défense des droits de la femme* chiede di abrogare la tutela legale per le donne nubili. La rivendicazione è accolta.

1874 Il secondo progetto di revisione totale della Costituzione federale è approvato dal popolo. Contrariamente al primo progetto, respinto in votazione popolare nel 1872, rinuncia a uniformare l'intero campo del diritto civile e del diritto penale. Viene così a mancare un importante argomento a sostegno della parità giuridica della donna.

- La legge federale del 24 dicembre concernente l'accertamento e la certificazione dello stato civile e il matrimonio, introduce il matrimonio civile obbligatorio, ammette il divorzio e elimina tutti gli impedimenti a carattere confessionale. Precisa in tal modo la libertà di contrarre matrimonio garantita dalla riveduta Costituzione federale e sancisce il passaggio del settore dello stato civile sotto l'amministrazione statale.

1882 La legge federale sulla capacità d'agire personale entra in vigore il 1° gennaio e garantisce alle donne nubili, vedove e divorziate la completa capacità civile e di agire. La tutela della donna, che ancora vige nei cantoni di Appenzello, Grigioni, San Gallo, Uri e Vallese risulta in tal modo abrogata. La nuova legge non prende tuttavia in considerazione la tutela che ancora vige nell'ambito del matrimonio a livello di leggi cantonali.

1887 In occasione del dibattito sulla revisione del codice di diritto privato zurighese, il granconsigliere e pastore Philipp Heinrich Wolf suscita reazioni di incredulità e di ilarità con la richiesta di stralciare la frase: «il marito è il capo della famiglia». Non ha successo neppure una petizione femminile che rivendica per le donne il diritto di esercitare la tutela.

Il giurista Eugen Huber, incaricato dal Consiglio federale di elaborare il nuovo Codice civile (CC), presentò a partire dal 1893 i primi progetti parziali e preliminari. A modello elesse il diritto privato zurighese (1853–56, revisione 1887), ideato dal giurista zurighese Johann Kaspar Bluntschli, un conservatore molto refrattario all'introduzione della parità giuridica della donna. Nel diritto della famiglia e del matrimonio era infatti sottomessa all'uomo, mentre nel diritto della tutela e della successione era fortemente discriminata. Dopo l'intensa rielaborazione del secondo avamprogetto (1900) da parte di una grande commissione peritale e dopo un approfondito dibattito, le Camere federali, eliminati i punti controversi, approvarono il 10 dicembre 1907 il progetto del CC nella sua globalità.

Il movimento femminista, che in quegli anni si era organizzato a livello nazionale, cercò di far valere sin dall'inizio la propria influenza già nell'ambito dei lavori legislativi. Le possibilità erano tuttavia assai limitate. Escluse dalla partecipazione politica, le donne potevano presentare le loro rivendicazioni solo per mezzo di un rappresentante di sesso maschile o di petizioni e richieste indirizzate a consessi politici occupati da soli uomini.



1892/94 Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), prima giurista svizzera, analizza con spirito critico la posizione della donna nel diritto civile. Nella sua rivista «Frauenrecht» (Diritto delle donne) avanza proposte per il futuro CC. Lo scopo principale di questa rivista, fondata nel 1892, è quello di influenzare l'opinione pubblica, e pertanto indirettamente anche il lavoro legislativo, in modo favorevole delle donne.

1894 Al Congresso svizzero dei giuristi, che si tiene in settembre a Basilea, si manifesta per la prima volta il grande interesse che le donne nutrono per il lavoro svolto in vista della stesura del Codice civile. Circa 15 associazioni femminili, ma anche varie donne di tutta la Svizzera chiedono nelle loro numerose petizioni che si migliori la posizione della donna, segnatamente per quanto attiene al diritto dei beni matrimoniali.

- Quale prima organizzazione femminile, il *Berner Frauen-Komitee* (v. 1.1 Movimento femminista, 1892) presenta, il 21 novembre, una richiesta al Dipartimento federale di giustizia e polizia, sollecitandolo a migliorare la posizione della donna nel diritto civile.

A questa sollecitazione del *Berner Frauen-Komitee* fece seguito fino al 1905 un lungo elenco di altre petizioni di organizzazioni femminili. Le rivendicazioni delle donne nei riguardi del CC miravano all'introduzione di un equo regime dei beni matrimoniali, un maggiore diritto di autodeterminazione della donna coniugata, agevolazioni in caso di divorzio, il diritto della donna a esercitare la tutela, una migliore posizione giuridica della madre, e una migliore posizione in ambito processuale per le madri nubili. Non si parlava ancora della ripartizione dei compiti all'interno della coppia di coniugi. Il modello sancito dalla legge, che obbligava la moglie a gestire la casa e il marito a esercitare l'attività lucrativa, non fu mai rimesso in questione. Tra le organizzazioni femminili che perseguivano, quale obiettivo a lungo termine, la parità giuridica e politica tra donna e uomo fu particolarmente attiva l'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF), appoggiata dall'*Arbeiterinnenverband*. Un'altra via fu quella imboccata dalle associazioni femminili che perseguivano scopi di pubblica utilità e di riforma morale: invece di pari diritti rivendicavano maggiore protezione della donna e dei bambini (p. es. aumentando per le donne l'età del matrimonio a 18 anni, proteggendo meglio la prole illegittima).

1897 L'*Union für Frauenbestrebungen* zurighese è l'unica associazione femminile a sollecitare, nella sua richiesta del 17 giugno, che si stralci dal diritto matrimoniale il principio secondo il quale il marito è il capo dell'unione coniugale.

1898 Il 12 novembre è accettato in votazione popolare l'articolo 64 cpv. 2 della Costituzione federale. Conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare in tutto l'ambito del diritto civile.

1904 La rivendicazione dell'ASF, che mira a una rappresentanza femminile nelle commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, è respinta per evitare che si creino precedenti.



1912

Il Codice civile svizzero (CC) entra in vigore il 1° gennaio. È inviato a tutti i votanti (soli uomini); le donne possono ottenerlo su richiesta. Le organizzazioni femminili protestano inutilmente.

•

Nel nuovo Codice civile, la posizione della donna coniugata non è migliorata notevolmente rispetto a quella attribuita dalle vecchie leggi cantonali. Le possibilità di concludere dei contratti matrimoniali individuali sono state ampliate, ma come regime dei beni ordinario vige l'unione dei beni. La facoltà di disporre del patrimonio che la donna porta nel matrimonio rimane affidata al marito. Anche le altre competenze decisionali e partecipative della moglie sono fortemente limitate. Ha infatti la piena capacità di agire solo per quanto la riguarda in modo strettamente personale. Sulla sorte dell'unione coniugale è per contro solo il marito a poter decidere, in quanto è legalmente il «capo» di tale unione. Egli trasmette alla famiglia il suo nome e la sua attinenza, sceglie l'abitazione coniugale, decide in merito all'attività professionale della moglie, e rappresenta la famiglia nei rapporti con l'esterno. La moglie è tenuta a dirigere l'economia domestica. La rappresentanza della moglie verso l'esterno si limita ai bisogni correnti della casa; il marito può toglierle questa facoltà «se essa ne abusa o se ne dimostra incapace». Al marito spetta inoltre l'amministrazione e il godimento dei beni coniugali. Riguardo al regime dei beni, la posizione della moglie è quella di un minorenni. In caso di scioglimento dell'unione coniugale, alla moglie spetta un terzo e al marito i due terzi dell'aumento della sostanza coniugale.


•

Il diritto del divorzio introdotto dal nuovo CC riflette la concezione patriarcale del matrimonio. Affinché un'unione coniugale possa essere sciolta, devono essere soddisfatte determinate premesse legali. Solo il giudice, non la coppia stessa, può stabilire se esistono realmente tali premesse. Le conseguenze patrimoniali del divorzio sono fissate essenzialmente in base alla colpevolezza. Questo tipo di sanzione si traduce nella realtà quotidiana in modo totalmente diverso per la donna e l'uomo: la moglie dipende di regola economicamente dal marito e non può permettersi comportamenti sbagliati nel matrimonio, poiché in caso di divorzio otterrà degli alimenti solo se colpevole è il marito.

•

Alcune novità introdotte nel CC soddisfano anche le esigenze delle donne: ora hanno accesso alla tutela, le madri coniugate possono partecipare all'esercizio dell'autorità parentale («patria potestà»), il reddito da attività lucrativa delle mogli diventa un bene riservato (ossia di proprietà della donna). Ma le donne conseguono un vero successo solo per quanto attiene ai disposti protettivi: aumento a 18 anni per le donne dell'età per contrarre il matrimonio, prolungamento a un anno del termine per le azioni di accertamento della paternità, parità dei sessi in caso di nuovo matrimonio del genitore che esercita l'autorità parentale (non solo per la madre, ma anche per il padre si verifica se il figlio non debba avere un tutore che lo protegga).

Alla fine degli anni Cinquanta si manifestarono i primi tentativi di rivedere il diritto matrimoniale e il diritto di famiglia. Varie organizzazioni femminili (ASF, gruppi donne socialiste, Unione svizzera delle donne cattoliche) rilanciarono la loro rivendicazione a favore di un diritto dei beni coniugali improntato allo spirito della partnership nella coppia. Anche alle Camere furono presentati degli atti parlamentari in questo senso.



1957 Nei dibattiti della Società svizzera dei giuristi si giudica problematica la posizione attribuita alla donna nel regime dei beni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) crea perciò una commissione di studio. Il gruppo peritale di cinque persone comprende anche due rappresentanti delle organizzazioni femminili: Elisabeth Nägeli (ASF) e Lotti Ruckstuhl (Associazione svizzera per il suffragio femminile).

1962/65 La commissione di studio del DFGP presenta due rapporti con proposte per una revisione puntuale del diritto della famiglia, suggerendo tra l'altro di abbandonare l'organizzazione gerarchica del matrimonio (col marito quale capo dell'unione coniugale) e di lasciare alla sola donna la facoltà di decidere se esercitare un'attività lucrativa. Quale nuovo regime dei beni propone l'amministrazione in proprio.

Dalla consultazione avviata sui rapporti commissionali nel 1966 emerse che il diritto della famiglia doveva essere sottoposto a un esame approfondito. Il Consiglio federale decise pertanto di procedere a tappe. Anzitutto si sarebbe riveduto il diritto dell'adozione e il rimanente diritto della filiazione, quindi gli effetti generali del matrimonio e del regime dei beni coniugali, inoltre il diritto del divorzio e il diritto in materia di conclusione del matrimonio e, da ultimo il diritto in materia di tutela.

Nonostante le reazioni assai negative suscitate dalla prima consultazione, la commissione peritale incaricata della revisione del diritto matrimoniale non abbandonò la sua concezione partenariale, ma continuò invece a perfezionarla. Nella seconda consultazione, realizzata nel 1976, questo approccio improntato alla partnership raccolse ampi consensi: un chiaro segno che, negli anni Settanta, la concezione del rapporto tra i sessi stava rapidamente mutando. Tale cambiamento sfociò nell'iscrizione, nella Costituzione federale, dell'art. 4 cpv. 2 sull'eguaglianza tra i sessi.

1973 Entra in vigore il nuovo diritto dell'adozione.

1978 Il 1° gennaio entra in vigore il nuovo diritto della filiazione, che parifica giuridicamente i figli di genitori coniugati e di genitori non coniugati. Migliora inoltre la posizione della donna in quanto madre: i genitori esercitano insieme l'autorità parentale durante il matrimonio. Abrogato è il disposto aggiuntivo che assegnava al padre la decisione definitiva in caso di disaccordo tra i genitori (nel diritto matrimoniale, la norma corrispondente entrerà in vigore solo dieci anni dopo). Se i genitori non sono coniugati, l'autorità parentale spetta d'ora innanzi alla madre (in precedenza poteva esserle conferita solo mediante un'esplicita decisione dell'autorità tutoria).



- 1976–79** La commissione peritale per la revisione del diritto di famiglia – composta da 18 uomini e 11 donne – presenta nel 1976 un avamprogetto per la revisione del diritto matrimoniale e del regime dei beni. Parte dall’assunto della parità nella coppia. Benché tale assunto riscontri un’adesione di principio, dalla consultazione emerge anche il dubbio che il principio della parità possa pregiudicare la protezione dell’unione coniugale e della famiglia (punti critici: la scelta partenariale del domicilio, senza obbligo esplicito di avere un domicilio comune; il diritto di scegliere il nome di famiglia; la possibilità per la moglie di conservare la propria cittadinanza). Il Consiglio federale riprende i punti critici nel suo disegno di legge (messaggio dell’11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero [effetti del matrimonio in generale, regime dei beni coniugali e diritto successorio]).
- 1981–84** Si dibatte il progetto del nuovo Codice civile: entrambe le Camere federali sostengono con forza la revisione.
- Il «Comitato contro un diritto matrimoniale sbagliato», che raccoglie esponenti della destra borghese sotto la guida del consigliere nazionale Christoph Blocher (UDC, Zurigo), lancia nondimeno il referendum contro questo nuovo diritto matrimoniale, ritenendo che calpesti i diritti della famiglia a favore dei bisogni individuali dei coniugi.
- 1985** Il nuovo diritto matrimoniale è accettato il 22 settembre in votazione popolare con il 54.7% di voti favorevoli. Percentuali alte di voti favorevoli si registrano nei cantoni romandi (65.7%) e in Ticino, nelle città (58%) e tra le donne che sono state ampiamente mobilitate (61%). Gli uomini, con il loro 52% di no, respingono a maggioranza il progetto.
- 1988** Il nuovo diritto matrimoniale e successorio entra in vigore il 1° gennaio. Si basa sul principio della parità tra donna e uomo. Elemento centrale è una partnership paritaria e la comune responsabilità dei coniugi per la cura e l’educazione della prole e per il sostentamento della famiglia. Questi due compiti sono per principio considerati di pari valore, e i coniugi possono liberamente decidere come ripartirsi il lavoro. Il nuovo regime ordinario dei beni è la partecipazione agli acquisti. La posizione dei coniugi nel diritto successorio è notevolmente migliorata: il coniuge superstite ottiene ora la metà dell’eredità se vi sono discendenti. Non soddisfano ancora il precetto di parità i disposti relativi al nome di famiglia, alla cittadinanza, alla somma di cui il coniuge che si occupa del lavoro domestico o che collabora nell’azienda può liberamente disporre, né quelli relativi alla pretesa di indennizzo in caso di sostegno eccezionale all’attività professionale dell’altro coniuge.



La terza tappa della revisione del diritto di famiglia, la modifica del diritto in materia di conclusione del matrimonio e del diritto di divorzio furono affrontate all'inizio degli anni Novanta. Al centro della revisione del diritto del divorzio, che ancora datava del 1907, si trovava l'abbandono del principio della colpevolezza. Il divorzio consensuale, ormai ampiamente diffuso, doveva diventare la regola anche sul piano giuridico, mentre le conseguenze finanziarie del divorzio dovevano configurarsi senza riferimento a una qualsiasi colpa. Una rivendicazione centrale sotto il profilo della parità fu quella del dimezzamento delle aspettative previdenziali accumulate nel secondo pilastro. Incontestate rimasero: la modifica del periodo di attesa in caso di nuovo matrimonio, che per le donne era più lungo; e il pari trattamento della donna e dell'uomo riguardo alla capacità al matrimonio. Un disegno di legge in tal senso venne sottoposto alla procedura di consultazione nel 1992.

1991

In caso di divorzio, il nuovo diritto matrimoniale produce spesso conseguenze negative per le donne. È quanto emerge da tre studi commissionati nei cantoni di Zurigo, Basilea Città e Basilea Campagna, Vaud e Ginevra dalla Commissione federale per i problemi della donna. I tribunali assegnano alle donne non solo rendite più basse, ma anche di minore durata. Ritengono inoltre che le donne possano riprendere un'attività lucrativa più tempestivamente di quanto non facessero in passato. Infine, nel calcolare gli alimenti, computano integralmente il reddito della moglie, mentre non considerano l'impegno che essa profonde nella cura della prole.

A metà degli anni Novanta, una censura della Corte europea dei diritti dell'uomo fu di stimolo alla revisione dei disposti del CC concernenti il nome di famiglia dei coniugi. Occorreva assicurare la parità tra donna e uomo. Ma la parità era sempre più rivendicata anche dalle coppie omosessuali: chiedevano che la loro forma di convivenza beneficiasse del riconoscimento e della regolamentazione giuridica al pari di quella delle coppie coniugate.

1994

La Corte europea dei diritti dell'uomo disapprova il 22 febbraio una decisione del Tribunale federale, in cui si negava a un uomo il diritto di anteporre il suo cognome a quello di famiglia. La coppia aveva scelto come cognome di famiglia quello della donna. Nella decisione, il Tribunale federale aveva fatto valere che, anche con il nuovo diritto, all'atto del matrimonio il cognome di nascita dell'uomo diventava automaticamente il cognome della famiglia, al quale la moglie avrebbe, se lo desiderava, potuto anteporre il suo proprio cognome. Il cognome di nascita della moglie poteva diventare cognome di famiglia solo su richiesta, e in questo caso non era previsto che l'uomo potesse anteporre il suo proprio cognome. – Il Consiglio federale reagisce alla sentenza della Corte cambiando l'ordinamento dello stato civile: se gli sposi fanno richiesta di poter scegliere quale cognome di famiglia il cognome della sposa, in tal caso l'uomo può anteporre il suo cognome. Con ciò permane nel diritto svizzero la disparità che il cognome dell'uomo diventa automaticamente cognome di famiglia, mentre occorre una speciale richiesta affinché sia quello della donna a diventarlo. Continua a non essere data la possibilità a ogni persona di mantenere il proprio cognome in quanto tale.



1995

«Parità di diritti per le coppie omosessuali» è quanto chiede una petizione presentata in gennaio con oltre 85 000 firme. Le organizzazioni degli omosessuali e delle lesbiche rivendicano in particolare il diritto di dimora per le compagne o i compagni di vita stranieri e la parità con le coppie coniugate eterosessuali in caso di malattia e di decesso.

•

Il Consiglio federale sottopone il 22 novembre al Parlamento il progetto di revisione del diritto di divorzio. Punto centrale è la rinuncia alla ricerca della colpevolezza. Il divorzio consensuale deve diventare la regola. Nuova si prospetta per i genitori divorziati la possibilità di ottenere, su richiesta di entrambi, l'autorità parentale congiunta per la loro prole. Ai figli si concede un diritto di partecipazione nella procedura di divorzio. I genitori sono per principio tenuti a esercitare il diritto di visita. Le aspettative pensionistiche accumulate durante il matrimonio devono essere suddivise a metà. Con ciò si riconosce l'evoluzione sociale e della prassi legale avvenuta negli ultimi anni.

1996

Dopo un divorzio, le donne si trovano di regola in una situazione materiale peggiore di quella dei loro ex mariti. Due terzi delle donne che durante il matrimonio non erano attive professionalmente o lo erano solo in maniera ridotta, non raggiungono il minimo esistenziale. Questo è quanto emerge da un'indagine pubblicata in settembre [Binkert/Wyss, 1977].

•

In settembre, la prima camera a occuparsi del nuovo diritto del divorzio è il Consiglio degli Stati.

•

Il Consiglio federale è sollecitato a studiare come risolvere i problemi giuridici delle coppie omosessuali. Il Consiglio nazionale trasmette infatti al Governo un postulato in tal senso, che trae origine dalla petizione «Parità di diritti per le coppie omosessuali» (v. 1995).

1997

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale mette in consultazione il 15 luglio un disegno di legge concernente la parità in materia di nome della famiglia.

•

Il Consiglio nazionale avvia a metà dicembre il dibattito sulla riforma del diritto del divorzio.

1998

Il Parlamento approva il 26 giugno il nuovo diritto del divorzio. Esso corrisponde fondamentalmente al progetto del Consiglio federale (v. 1995).

•

Un'iniziativa parlamentare che vuole rendere accessibile il matrimonio alle coppie omosessuali è respinta dal Consiglio nazionale. La Camera bassa approva per contro un atto parlamentare che prevede un partenariato registrato per le coppie concubine eterosessuali e omosessuali.

**1999**

In risposta alla petizione «Parità di diritti per le coppie omosessuali» del 1995, l'Ufficio federale di giustizia pubblica un rapporto sulla situazione giuridica delle coppie omosessuali in Svizzera, constatando l'esistenza di numerose discriminazioni in vari campi del diritto. Esso pone in consultazione quattro varianti, che spaziano dalle misure legislative puntuali a un contratto di partenariato, dal partenariato registrato all'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali. La maggior parte delle prese di posizione inoltrate in risposta a questa consultazione approvano il partenariato registrato, sia che espliciti effetti analoghi a quelli del matrimonio, sia che espliciti effetti relativamente autonomi, ossia meno estesi.

-

Il Consiglio nazionale respinge un'iniziativa parlamentare di Ruth Genner (Verdi, ZH) volta a rendere accessibile il matrimonio alle coppie omosessuali.

-

Il 18 settembre circa 6'000 persone manifestano davanti a Palazzo federale in favore di maggiori diritti per le coppie omosessuali.

2000

Siccome il referendum non è riuscito, all'inizio dell'anno entra in vigore il nuovo diritto del divorzio. La principale innovazione consiste nella suddivisione in parti uguali delle pretese relative alla previdenza professionale, nonché nella possibilità di esercitare congiuntamente l'autorità parentale.

-

Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia di presentare ancora nel 2001 un avamprogetto per una legge sul partenariato registrato avente effetti relativamente autonomi.

2001

Per quanto concerne la scelta del cognome (v. 1994, 1997), la parità di trattamento continua a farsi attendere. Nella votazione finale della sessione estiva il Parlamento respinge la nuova regolamentazione, approvata in precedenza da entrambe le Camere. La proposta di revisione della legge prevedeva che, al momento del matrimonio, gli sposi potessero ognuno mantenere il proprio cognome oppure adottare il cognome della sposa o dello sposo in quanto cognome comune di famiglia. Essa prevedeva inoltre di mantenere la possibilità di avere un doppio cognome ufficiale. Così rimane in vigore la regolamentazione attuale: al momento del matrimonio il cognome dello sposo diventa automaticamente il cognome che porteranno anche i figli. Il cognome della sposa può diventare cognome comune solo a richiesta. Non sussiste la possibilità che la donna e l'uomo conservino entrambi il proprio cognome precedente.

V. anche: 3.6 Diritto di cittadinanza.



Bibliografia

- Benz, Sibylle:
Die Forderungen der frühen Frauenbewegung an ein schweizerisches Zivilgesetzbuch.
In: Arbeitsgruppe Frauengeschichte Basel (a cura di): Auf den Spuren weiblicher Vergangenheit, Beiträge der 4. Schweizerischen Historikerinnentagung. Zurigo, 1988, pagg. 125–147.
- Binkert, Monika; Wyss, Kurt:
Die Gleichstellung von Frau und Mann im Ehescheidungsrecht.
Eine empirische Untersuchung an sechs erstinstanzlichen Gerichten.
Basilea e Francoforte s. M., 1997 (Neue Literatur zum Recht).
- Broggin, Gerardo; Forni, Rolando; Hausheer, Heinz:
Studi sul nuovo diritto matrimoniale e successorio: temi scelti.
Bellinzona, 1987.
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di):
Gli effetti giuridici del nuovo diritto matrimoniale. Berna, 1991.
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di):
La situation de la femme en Suisse.
Troisième partie: Droit; risp.
Die Stellung der Frau in der Schweiz. Teil III: Recht. Berna, 1980.
- Deschenaux, Henri; Steinauer, Paul-Henri:
Le nouveau droit matrimonial: effets généraux, régime matrimonial, successions.
Berna, 1987.
- Gerber Jenni, Regula; Kaufmann, Claudia:
Frauenforderungen an ein schweizerisches Zivilgesetzbuch.
In: Caroni Pio et al. (a cura di): Eugen Huber 1849–1923, atti del seminario tenutosi nel semestre estivo 1992 (con corredo bibliografico). Berna, 1993, pagg. 178–220.
- Hegnauer, Cyril:
Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts.
III ed. aggiornata e riveduta con la collaborazione di Peter Breitenschmid. Berna, 1989.
- Hegnauer, Cyril; Breitenschmid, Peter:
Grundriss des Eherechts.
III ed., Berna, 1993.
- Hinderling, Hans; Steck, Daniel:
Das Schweizerische Ehescheidungsrecht.
IV ed., Zurigo, 1995.
- Hütter, Thomas:
Scheidung: Frauen klar benachteiligt.
In: Plädoyer, n. 5, 1996.



- **Messaggio concernente la modificazione del Codice civile svizzero**
(stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), del 15 novembre 1995. In: Foglio federale 1996, vol. I, pag. 1.
- Schwenzer, Ingeborg (a cura di):
Praxiskommentar Scheidungsrecht.
Basilea; Ginevra; Monaco di Baviera, 2000.
- Ufficio federale di giustizia:
Die rechtliche Situation gleichgeschlechtlicher Paare im schweizerischen Recht.
Probleme und Lösungsansätze; risp.
La situation juridique des couples homosexuels en droit suisse.
Problèmes et propositions de solution. Berna, 1999.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), prima giurista svizzera.
Fotografia: Gretler's Panoptikum.